

Tar Campania sentenza del 7 maggio 2008 n. 5093

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Sesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 2109/2008 proposto da Harmouchi Mohammed,
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Pietro, ed
elettivamente, domiciliato in Napoli, via V. Emanuele n. 175,
presso lo studio dell'avv. Renato Gallo,

CONTRO

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
- la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,

PER L'ANNULLAMENTO (previa sospensione)

1) del decreto n. 6585/sub del 12.3.2004, notificato al
ricorrente il 4.3.2008, reso dal Prefetto di Caserta, con il
quale è stata rigettata l'istanza di emersione da lavoro
irregolare ai sensi della legge n. 222/2002 presentata dal sig.
Feola Nunzio in favore del ricorrente medesimo;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli per la Prefettura intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il Presidente Filippo Giamportone;

Uditi alla camera di consiglio del 7 maggio 2008 i difensori
delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel
testo vigente risultante dalle innovazioni legislative
introdotte, rispettivamente dagli artt. 3 e 9 della legge 21
luglio 2000 n. 205;

Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 1
dell'art. 3 del comma 1 dell'art. 9 citati, che autorizza il
giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel
merito "con sentenza succintamente motivata", ove la stessa sia
di agevole definizione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter decidere in via
definitiva il ricorso, il quale si appalesa infondato.

Ed invero, quanto alle doglianze dedotte con i primi quattro motivi (violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998, degli artt. 3 e 13 del D.P.R. n. 394/1999, art. 24 della Costituzione, art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 33 della legge n. 189/2002; eccesso di potere per sviamento, errata e carenza di individuazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione) va anzitutto evidenziato che l'impugnato diniego trova giustificazione nella fittizietà del rapporto di lavoro sottostante alla pregressa istanza di legalizzazione del lavoro irregolare.

Ciò posto, osserva il Collegio che la legalizzazione del lavoro irregolare ai sensi del D.L. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002, presuppone l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro.

Nella fattispecie, viceversa, è emerso il contrario, dal momento che dagli accertamenti espletati dalla Questura di Caserta è risultata la fittizietà del rapporto di lavoro, avendo il presunto datore di lavoro presentato false dichiarazioni di emersione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione.

Né giovano al ricorrente le dedotte circostanze concernenti l'inidoneità di una mera denuncia penale, l'assenza di pericolosità e di condanne penali ostative al suo inserimento nel tessuto sociale, la disponibilità di altro datore di lavoro ad assumerlo.

Infatti, è stato lo stesso legislatore che ha inteso dare prevalente rilevanza all'interesse pubblico tutelato, laddove ha previsto all'art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 195/2002, che "chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione . . . , è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

In definitiva, l'Amministrazione a fronte dell'accertata fittizietà del rapporto di lavoro non gode di alcuna discrezionalità circa l'adozione o meno del provvedimento negatorio.

Per completezza va inoltre aggiunto che l'accertamento in via amministrativa della fittizietà del rapporto di lavoro, stante la valenza endoprocedimentale delle risultanze di detto accertamento, costituisce comunque elemento idoneo a determinare il rigetto dell'istanza, a prescindere dall'esito del procedimento penale circa la falsità dei documenti sottesi al rapporto di lavoro mai concretizzatosi (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 6 giugno 2007 n. 5968 e 10 maggio 2007 n. 4874).

In ordine, poi, all'ultimo mezzo di gravame (quinto), viene dedotta la violazione dell'art. 4, comma 2, e 13 del D.L.vo n. 286/1998 per mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente.

Sul punto è sufficiente rilevare che per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, la mancata traduzione del

provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in una lingua conosciuta dall'extracomunitario non determina l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini ove abbia causato tardività nella proposizione del ricorso giurisdizionale (C.S., Sez. VI, 3 febbraio 2006 n. 376; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. III, 29 maggio 2007 n. 2199; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 15 marzo 2006 n. 337);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va respinto e che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli il 7 maggio 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;
- Ida Raiola, Primo Referendario;
- Sergio Zeuli, Primo Referendario.